

**Accordo di cooperazione  
tra la Repubblica Araba d'Egitto e la Repubblica Italiana  
nel settore della gioventù**

Confermando il desiderio di promuovere e sviluppare e di consolidare i legami di amicizia tra i due Paesi, di consolidare la loro collaborazione nel settore della gioventù.

Il Consiglio Nazionale Egiziano per la gioventù della Repubblica Araba d'Egitto e il Ministero Italiano per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive della Repubblica Italiana ( denominate in seguito " le due parti" ) concordano su quanto segue:

**Art. 1**

le due parti incoraggeranno programmi di scambi giovanili tra i due paesi allo scopo di promuovere relazioni amichevoli di scambiare esperienze tra la gioventù dei due paesi e di conoscere le politiche giovanili e le attività dei centri giovanili dei due paesi

**Art. 2**

le due parti si accorderanno sulla partecipazione ai campi giovanili internazionali organizzati nei rispettivi Paesi di gruppi di giovani di entrambi i sessi, accompagnati da supervisori, e si scambieranno visite di giovani dai 12 ai 18 anni.

**Art. 3**

le due parti si scambieranno pubblicazioni, ricerche e studi ricerche relative ad attività giovanili

**Art. 4**

le due parti si accorderanno per tenere seminari per la selezione di rappresentanti dei giovani (Youth leaders) dei due paesi e si scambieranno informazione sul ruolo delle istituzioni della società civile per la promozione delle attività giovanili.

**Art. 5**

Le due parti scambieranno informazioni circa la modernizzazione delle infrastrutture a disposizione dei giovani ed alla promozione di programmi per la gioventù destinati al maggior numero di beneficiari.

**Art. 6**

Il Consiglio Nazionale per la Gioventù della Repubblica Nazionale d'Egitto esprime il desiderio di avere il supporto di esperti italiani per ottenere lo sviluppo di centri giovanili in aree densamente popolate.

**Art. 7**

La parte ospitante coprirà le spese di alloggio e di trasporto locale, mentre l'altra parte coprirà le spese di trasporto internazionale.

## **Art. 8**

Il presente Memorandum d'Intesa entrerà in vigore a partire dalla data della firma e sarà valido per un periodo di due anni. Esso potrà essere rinnovato per un ulteriore periodo sulla base di un reciproco consenso.

Il Memorandum d'Intesa può essere denunciato da ciascuna delle Parti prima della sua naturale data di scadenza dandone notifica scritta con sei (6) mesi di preavviso.

Nonostante quanto previsto dal precedente comma il presente Memorandum d'Intesa continuerà ad essere valido per le attività intraprese durante il periodo in cui il Memorandum era in vigore fino al completamento delle stesse.

FIRMATO il

in tre originali, ciascuno dei quali in lingua italiana, in lingua araba e in lingua inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di controversia farà fede il testo inglese

Per l'Agenzia Nazionale Egiziana per la  
Gioventù

Per il Ministero per le Politiche Giovanili le e  
le attività Sportive  
Ministro Giovanna Melandri